# GAZZETTA UFFICIALE

**PARTE PRIMA** **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

**Anno LXV** **Roma — Martedì, 29 gennaio 1924** **Numero 24**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO



## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Con provvedimento 18 gennaio corrente, S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito lo speciale diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919 al Segretariato del popolo di Ancona per l'intensa, disinteressata e benefica attività spiegata durante la guerra a favore dei combattenti e loro famiglie.

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 21.

**Modificazione all'art. 84 del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691, che approva il regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 84 del regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore, approvato con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691, è modificato come segue:

« Art. 84. — Qualora in una regione dove non funzioni alcuna associazione, o vi funzioni un'associazione che non vi abbia la sua sede principale, s'intenda costituire un'associazione autonoma, occorre che questa raccolga almeno cinquecento apparecchi a vapore esistenti nella regione e sia regolata in modo da consentire, a giudizio del competente Ministero, una normale attività ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 296.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1923, n. 3060.

**Proroga di talune disposizioni concernenti gli istituti di emissione ed approvazione della Convenzione 29 dicembre 1923 per la proroga della gestione da parte della Banca d'Italia del servizio di Regia tesoreria.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di banca;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga, fino al 31 dicembre 1923, la facoltà concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia di emettere biglietti di banca e altri titoli equipollenti;

Veduto il decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 5, che proroga, fino al 31 dicembre 1925, la facoltà di emissione dei biglietti di banca e il loro corso legale, e reca norme relative alla tassa su la circolazione dei biglietti medesimi;

Veduto il decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, che proroga, fino al 31 dicembre 1930, la facoltà di emissione dei biglietti di banca e il loro corso legale e reca provvedimenti riguardanti gli istituti di emissione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675, concernente la composizione della riserva equiparata degli istituti di emissione, già prorogato al 30 aprile 1921 dal R. decreto 7 novembre 1920, n. 1717, e al 31 dicembre 1923, dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1930.

L'importo dei certificati di depositi, eseguiti all'estero, durante la guerra, di oro appartenente alle riserve metalliche degli istituti di emissione, è considerato come riserva metallica equiparata e non è compreso nei limiti a questa assegnati.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736 (art. 1), concernenti le eccedenze sul limite massimo normale della circolazione dipendenti da biglietti emessi dagli istituti a fronte di operazioni in zolfi, l'ammontare autorizzato delle operazioni medesime e il relativo fondo di garanzia, sono prorogate fino a nuova disposizione.

Art. 3.

La circolazione dei biglietti emessi dalla Banca d'Italia in dipendenza delle anticipazioni che essa è tenuta a consentire, sino a concorrenza di 50 milioni di lire, alla Cassa dei depositi e prestiti a tenore dell'art. 5 della convenzione col Governo, in data 26 novembre 1907, approvata con la legge 31 dicembre 1907, n. 804, continuerà a essere soggetta a tassa in misura non superiore alla ragione di interesse corrisposto dalla stessa Cassa dei depositi e prestiti alla banca per siffatte anticipazioni, anche nel caso che la circolazione relativa sia, in parte o in tutto, priva della prescritta riserva.

Art. 4.

Fino a nuova disposizione continua a essere sospeso il cambio dei biglietti fra i tre istituti di emissione; e ciascun istituto, nel determinare l'ammontare effettivo della circolazione dei propri biglietti alla fine di ogni decade, continua a detrarre dall'ammontare della circolazione medesima l'importo dei biglietti degli altri due istituti che si trovino nelle sue casse.

Art. 5.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 29 dicembre 1923 tra il Ministro per le finanze e il Ministro per le colonie con il direttore generale della Banca d'Italia, concernente la proroga della gestione, da parte della banca medesima, del servizio di Tesoreria dello Stato nel Regno e nelle Colonie fino al 31 dicembre 1930.

Art. 6.

Gli accantonamenti dei tre quarti della tassa straordinaria sulla circolazione dei biglietti, previsti dagli articoli 2 del R. decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 5, e 5 del R. decreto-legge

27 settembre 1923, n. 2158, e che, ai termini del R. decreto legge 12 novembre 1921, n. 1651, debbono essere fatti in buoni del Tesoro ordinari, potranno essere fatti anche in buoni del Tesoro pluriennali.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico delle disposizioni di legge vigenti su gli istituti di emissione e su la circolazione dei biglietti di banca.

Art. 8.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore col giorno 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 286.* — GRANATA.

---

**Convenzione.**

Questo giorno 29 del mese di dicembre dell'anno 1923 in Roma, tra il Governo italiano rappresentato dal Ministro per le finanze prof gr. uff Alberto de' Stefani e da quello per le Colonie gr. cr. dott. Luigi Federzoni e la Banca d'Italia, rappresentata dal cav. di gr. cr. prof Bonaldo Stringher, direttore generale della Banca medesima, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1930 le disposizioni riguardanti il servizio di Tesoreria dello Stato assunto dalla Banca d'Italia per le Provincie del Regno, a norma degli articoli 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della convenzione 30 ottobre 1894, tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia approvata con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n 486 (art. 22), nonchè a norma dell'art. 1 della convenzione 13 dicembre 1913, approvata con la legge 31 dicembre 1913, n 1393 (art. 3), e, per quanto riguarda le Colonie, a norma delle particolari convenzioni 28 maggio 1913, 20 gennaio 1914, 2 agosto 1920, approvate rispettivamente con i Regi decreti 29 maggio 1913, n. 592; 29 gennaio 1914, n. 77, e 5 ottobre 1920, n. 1660.

Art. 2.

La presente convenzione sarà registrata con la tassa fissa di L. 4

La presente convenzione, stesa in tre esemplari, viene letta, ad alta voce, nella sala di S. E il Ministro per le finanze quest'oggi 29 dicembre 1923 e viene sottoscritta dalle parti contraenti e dai testimoni intervenuti.

ALBERTO DE' STEFANI — LUIGI FEDERZONI — BONALDO STRINGHER — FRANCESCO QUARTA, CONTI ROSSINI CARLO, *testi*.

Visto, l'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*:
DE' STEFANI.

---

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3065.
**Norme relative al matrimonio degli ufficiali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 617, sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 22 agosto 1920, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a tutto il 31 marzo 1924 potranno eccezionalmente e per decisione del Ministro per la guerra e per la marina ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio, anche se non abbiano compiuti i 25 anni di età, gli ufficiali che abbiano partecipato alla guerra e che debbano mantenere impegni assunti durante la guerra.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 291.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3067.
**Modificazione all'articolo 3 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142, relativo all'ordinamento del Regio esercito.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 11 marzo 1920, n. 317;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il comma 3°, dell'art. 3 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142, è sostituito, con effetto dal 1° febbraio 1923, dal seguente:

« Assumeranno altresì il grado di generale di divisione i maggiori generali in servizio attivo permanente alla data del 31 gennaio 1923 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 293.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3068.

**Variazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'Esercito intese a disciplinare la posizione degli ufficiali addetti alla Commissione Suprema mista di difesa e al servizio degli osservatori industriali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Nostro Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto dell'11 gennaio 1923, n. 21, e successive modificazioni relativo alla istituzione di una Commissione suprema di difesa;

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, relativo alla istituzione del servizio degli osservatori industriali;

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma *a*) dell'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

*a*) ufficiali delle varie armi in servizio di Stato Maggiore al Ministero della guerra, al Consiglio dell'esercito ed altri organi centrali, ai vari comandi, alle scuole, all'Istituto geografico, alle delegazioni trasporti, in missione od addetti militari all'estero, ecc.:

| | | |
|---|---|---|
| Colonnelli | N. | 51 |
| Tenenti colonnelli | » | 110 |
| Maggiori | » | 125 |
| Capitani | » | 174 |
| Totale | N. | 460 |

*NB.* — Sono esclusi gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore a disposizione del Ministero delle colonie e quelli assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segreteria generale della Commissione suprema di difesa) ed al servizio degli osservatori industriali.

Art. 2.

Il comma *d*) dell'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

*d*) ufficiali delle varie armi e corpi addetti alla precettazione quadrupedi, alle delegazioni trasporti, agli uffici militari di stazione, ufficiali inferiori a disposizione di ufficiali generali ed ufficiali con altri incarichi speciali affidati dal Ministero della guerra:

| | | |
|---|---|---|
| Colonnelli | N. | 9 |
| Tenenti colonnelli | » | 7 |
| Maggiori | » | 15 |
| Capitani | » | 57 |
| Subalterni | » | 89 |
| Totale | N. | 177 |

Art. 3.

Il comma *h*) dell'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

*h*) ufficiali delle varie armi o corpi addetti a servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Art. 4.

L'art. 7 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

L'organico degli ufficiali generali è il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Generali d'esercito e d'armata | N. | 7 |
| Generali di corpo d'armata | » | 17 |
| Generali di divisione | » | 40 |
| Generali di brigata | » | 95 |
| Generale medico capo | » | 1 |
| Generali medici | » | 3 |
| Generale commissario | » | 1 |
| Totale | N. | 164 |

*Avvertenze.* — 1° I Principi Reali sono sempre considerati in soprannumero all'organico della presente tabella.

Quando uno o più comandi od uffici contemplati dalla presente tabella sono retti da Principi Reali s'intende aumentato d'altrettanto il numero dei generali a disposizione per ispezioni.

2° Nella presente tabella sono compresi tutti i generali d'Esercito qualunque siano le funzioni loro affidate.

Qualora un generale d'Esercito sia preposto a cariche diverse da quelle specificate nella presente tabella rimane scoperta una delle cariche previste dalla tabella stessa.

3° Non sono compresi in questa tabella il Ministro per la guerra ed il Sottosegretario di Stato (se generali d'armata, di corpo d'armata, di divisione o di brigata), i generali d'Esercito non aventi carica effettiva nel Regio esercito, il direttore generale del personale ufficiali, il direttore generale dei servizi logistici, il direttore generale d'artiglieria, genio ed automobilistico, gli ufficiali generali addetti a servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra, nonchè quelli che fossero impiegati nelle mansioni di cui al comma *g*) dell'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12.

4° Quando un ufficiale generale d'armata, di corpo d'armata, di divisione o di brigata viene a cessare dalla carica di Ministro per la guerra o di Sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico dei corrispondenti ufficiali generali, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado o nella carica che gli possono competere.

### Art. 5.

**L'art. 15 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:**

**L'organico degli ufficiali superiori d'artiglieria è il seguente:**

**Per l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria (ruolo combattente) (1).**

| | Assegnati a Comandi corpi e reparti dell'arma | Assegnati a Comandi di grandi unità distretti scuole o stabilimenti | Totale generale |
|---|---|---|---|
| Colonnelli | 68 | 43 | 111 |
| Tenenti colonnelli | 155 | 11 | 166 |
| Maggiori | 253 | 14 | 267 |
| Capitani | 955 | 81 | 1036 |
| Tenenti e sottotenenti (2) | 1649 | 157 | 1806 |
| Totali | 3080 | 306 | 3386 |

*Per il reparto palafrenieri*:

Capitano . . . . . . . . . . . . N. 1
Subalterni (2) . . . . . . . . . . » 5

Totale . . . N. 6

*Per il servizio tecnico d'artiglieria* (ruolo tecnico):

14 Direttori di stabilimenti e capi servizio (colonnelli e tenenti colonnelli);
14 Vice direttori, capi ufficio e capi sezione (tenenti colonnelli e maggiori);
60 Addetti (capitani e tenenti).

Totale . . . N. 88

Inoltre alla direzione superiore delle costruzioni e negli stabilimenti d'artiglieria sono comandati ufficiali delle varie armi e corpi per il disimpegno di mansioni tecniche e di servizio ausiliari al servizio tecnico.

Tali ufficiali sono:

2 Tenenti colonnelli e maggiori;
55 Ufficiali inferiori.

Totale. . . N. 57

**Detti ufficiali sono compresi nei quadri dell'arma e corpo rispettivo.**

### Art. 6.

La tabella degli ufficiali chimici farmacisti di cui all'articolo 21, del R. decreto 7 gennaio 1923, è sostituita dalla seguente:

*Ufficiali chimici farmacisti* (3):

4 Colonnelli;
26 Maggiori;
41 Capitani;
52 Subalterni (4).

Totale. . . N. 123

### Art. 7.

Gli ufficiali del Regio esercito assegnati alla segreteria generale della Commissione suprema di difesa e quelli addetti al servizio degli osservatori industriali sono amministrati sul bilancio del Ministero delle finanze (rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

### Art. 8.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze stabilirà nel proprio bilancio apposito stanziamento per le spese di cui all'art. 7 del presente decreto apportando al bilancio della Guerra le variazioni relative al disposto dei precedenti articoli 1, 2, 5 e 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 294.* — GRANATA.

---

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del Regio corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro (art. 66).

(2) Fino alla concorrenza di 1/4 potranno essere di complemento.

(3) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del Regio corpo di truppe coloniali, il colonnello a disposizione della Direzione centrale del servizio sanitario militare e gli ufficiali addetti a servizi non dipendenti dell'Amministrazione militare.

(4) In parte possono essere di complemento.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. **3072.**

**Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491, che approva la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.**

**Relazione di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.**

SIRE,

E' sin d'ora manifesto che, per il grande numero degli affari da trattare, la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra, non potrebbe svolgersi con la necessaria speditezza qualora non si provvedesse a semplificare il procedimento contenzioso avanti il Comitato di liquidazione.

A tale uopo, gioverà anzitutto eliminare la solennità della pubblica discussione quando gli interessati dimostrino di rinunciarvi non presentandosi all'udienza stabilita. In previsione poi che tale espediente, il quale non menoma affatto il diritto delle parti convenute, non sia sufficiente allo scopo, sarà utile che il Governo della Maestà Vostra abbia la facoltà di modificare, a seconda dell'esperienza, la composizione numerica del detto consesso, affinchè in ogni caso non abbia a crearsi arretrato nella definizione dei ricorsi.

In via di equità è poi sembrato che non potesse negarsi una breve proroga dei termini fissati per le domande di pensione, ad esclusivo beneficio dei connazionali all'Estero, che sospinti fuori

della Patria dalla necessità di procacciarsi lavoro, possono non avere avuta tempestiva conoscenza delle ultime disposizioni approvate col decreto 12 luglio 1923, n. 1491, al quale venne invece data ampia diffusione nei confini del Regno.

Per ultimo, il Governo della Maestà Vostra ha dovuto considerare che i doveri di assistenza sociale, se giustificano a favore di tutti gli ex militari austro-ungarici, divenuti cittadini italiani, la concessione dell'assegno di pensione, non importano, però, l'obbligo di ricompensare i meriti di carriera da essi acquistati nell'esercito avversario. Pertanto, mentre sono da ammettere al beneficio della pensione anche gli ex militari che acquistarono la cittadinanza a termini dei provvedimenti non contemplati nel R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, deve, il beneficio stesso commisurarsi, in ogni caso, al grado di soldato come già era stato disposto con il precedente R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734.

Ai suesposti concetti si inspira lo schema di decreto che il Governo ha l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che approva la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno *ad interim* per gli affari esteri, e Commissario per l'aeronautica e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nel decidere ai sensi dell'art. 61 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, prescinde dalla pubblica discussione del ricorso quando l'interessato non si presenti all'udienza personalmente od a mezzo di procuratore.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, potranno essere adottate le modificazioni che si renderanno necessarie nel disposto dei comma 3° e 4° dell'art. 51 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, riguardanti la composizione del Comitato di liquidazione.

Art. 2.

Nel caso in cui i termini, per la presentazione di domande di pensioni, assegno, od indennità fissati col R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, siano scaduti o vengono a scadere anteriormente al 30 giugno 1924, i termini medesimi, sono prorogati fino a detta data per coloro i quali siansi trovati ininterrottamente all'estero al 31 dicembre 1923.

Art. 3.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 72 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, si applica agli ex-militari dell'Esercito e della Marina del cessato Impero austro-ungarico pertinenti ai territori annessi al Regno e che siano divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate ai termini dei trattati approvati con leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, e dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890; 29 gennaio 1922, n. 43, e 29 aprile 1923, n. 1283.

Le pensioni e gli assegni spettanti in base all'art. 72 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono liquidati in ogni caso sul grado di soldato, fermo restando il disposto del 4° comma dell'articolo stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La disposizione di cui all'art. 3 avrà effetto dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 297.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1923, n. 3056.

**Autorizzazione per l'acquisto di un terreno per la costruzione della sede del Regio consolato in Tunisi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire italiane 502,000 da destinare all'acquisto di un terreno per la costruzione della sede del Regio consolato in Tunisi.

Con decreto del Ministro per le finanze la predetta somma verrà inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Per tutto quanto riguarda la spesa di cui all'art 1 è data facoltà di derogare alle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 280.* — GRANATA.

**REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 3081.**

**Limiti di competenza della Commissione consultiva tecnico-legale, istituita presso il Ministero delle poste e dei telegrafi con il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71;

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 764;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1084;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Ritenuto opportuno, in conseguenza delle nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, di modificare i limiti di competenza della Commissione consultiva tecnico-legale istituita presso il Ministero delle poste e dei telegrafi;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione consultiva tecnico-legale istituita presso il Ministero delle poste e dei telegrafi col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto 3 maggio 1923, n. 1084, è chiamata ad esprimere il proprio parere su tutti i contratti, appalti, affitti, vendite, variazioni e rescissioni di contratti che interessano l'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, quando il valore o l'importo sia compreso tra L. 40.000 e L. 75.000 se si tratta di contratti da concludersi a trattativa privata; tra L. 100.000 e L. 150.000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo privata licitazione e tra L. 200.000 e L. 300.000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti.

Ove i contratti riguardino materie per le quali esistano capitolati d'oneri approvati dopo inteso il Consiglio di Stato, e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma sopra stabiliti sono aumentati della metà.

Art. 2.

La Commissione consultiva tecnico-legale è chiamata anche a dare parere sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie quando ciò che l'Amministrazione dà od abbandona, sia determinato o determinabile in somma compresa fra le 10,000 e le 20,000 lire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — OVIGLIO — CARNAZZA — DE' STEFANI.

*Visto, il Guardasigilli:* OVIGLIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 309.* — GRANATA.

**REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3082.**

**Trattamento del personale delle Ferrovie dello Stato provvisorio ed aggiunto, sanitario e di quello del traghetto di Venezia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Visto il R. decreto 7 maggio 1922, n. 825;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1913 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale provvisorio in servizio come tale nelle Ferrovie dello Stato al 1° marzo 1924, assumerà da tale data le qualifiche e gli stipendi indicati nell'unita tabella di equiparazione (allegato *A*).

Lo stipendio per ogni singolo agente sarà stabilito dal Commissario straordinario.

Sono soppresse per detto personale le qualifiche di usciere e inserviente.

Art. 2.

Al personale aggiunto in servizio come tale al 1° marzo 1924, saranno da tale data applicati i quadri di classificazione stabiliti dall'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, per le qualifiche risultanti dall'unita tabella di equiparazione (allegato *B*).

Al detto personale saranno, in quanto applicabili, estese tutte le altre disposizioni portate dal succitato R. decreto n. 2651, con l'avvertenza che il supplemento di servizio attivo, non è computabile nemmeno agli effetti del trattamento previsto dagli articoli 17 a 20 del regolamento pel personale stesso.

Art. 3.

Nel personale provvisorio ed aggiunto delle Ferrovie dello Stato viene inscritta una nuova categoria, di medici, che assumono la qualifica di medico condotto, e che saranno da preporsi a condotte ferroviarie istituende, in luogo dei riparti medici, nei centri urbani, con popolazione ferroviaria non inferiore a mille agenti circa, e che saranno di tre classi.

I medici condotti saranno assunti mediante concorso per titoli in qualità di provvisori e retribuiti finchè tali, con stipendi mensili di L. 1100, 1200 e 1300 a seconda della classe della condotta cui saranno destinati.

Dopo almeno sei anni di lodevole servizio potranno passare nel personale aggiunto, ed in tal caso sarà ad essi assegnato uno stipendio annuo iniziale di L. 13.000, aumentabile ogni quadriennio di L. 1000, fino ad un massimo di lire 18.000; più un supplemento di servizio attivo di L. 1000, 2000, 3000, in relazione alla classe della condotta.

Le modalità per l'istituzione delle condotte e successive eventuali variazioni, per i relativi concorsi, per i passaggi

da una all'altra condotta e per le vacanze che in seguito venissero a verificarsi, saranno deliberate dal Commissario straordinario.

Ai medici condotti saranno applicate le disposizioni del regolamento del personale provvisorio ed aggiunto, e quelle che possono loro concernere del R. decreto n. 2651 anzidetto, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente decreto e dalle relative norme.

Ad essi sarà applicabile l'art. 20 del citato regolamento senza limiti di età.

### Art. 4.

Al personale addetto al traghetto di Venezia, dipendente dalle Ferrovie dello Stato, sarà applicato col 1° marzo 1924 il quadro di classificazione annesso al presente decreto (allegato *C*), e ad esso verranno estese, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni portate dal succitato R. decreto n. 2651. Il premio di interessamento, di cui all'art. 59 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie », potrà essere concesso nella misura seguente:

| QUALIFICA | AMMONTARE DEL PREMIO | | |
|---|---|---|---|
| | A | B | C |
| Padrone; Capo fuochista | 1.50 | 2 — | 2.50 |
| Capo squadra; Fuochista | 1 — | 1.50 | 2 — |
| Marinaio | — | 1 — | 1.50 |

### Art. 5.

Le disposizioni relative al trattamento per il personale navigante addetto alle linee postali, di cui alla legge 5 agosto 1908, n. 111, ed al servizio dei ferry-boats attraverso lo stretto di Messina saranno approvate con decreto Reale a parte.

### Art. 6.

L'applicazione del presente decreto sarà, ove occorra, regolata dal Commissario straordinario.

Il presente decreto ha vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Restano contemporaneamente abrogate tutte le contrarie disposizioni in materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 311.* — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

**Quadro di equiparazione - Personale provvisorio.**

| VECCHIE TABELLE — Qualifica | NUOVE TABELLE | |
|---|---|---|
| | Qualifica | Stipendio mensile variabile entro i sottoindicati limiti |
| Ingegneri | Ispettore | 1000–1200 |
| Segretario tecnico | Segretario tecnico | 625–725 |
| Disegnatore (ad personam); Aiutante disegnatore | Disegnatore | 525–600 |
| Assistente lavori | Assistente lavori | 550–650 |
| Aiutante | Commesso | 500–550 |
| Sorvegliante lavori | Id. | 500–550 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze* DE' STEFANI. — *Il Ministro per i lavori pubblici* CARNAZZA.

ALLEGATO *B*.

**Quadro di equiparazione - Personale aggiunto.**

| VECCHIE TABELLE | NUOVE TABELLE | | |
|---|---|---|---|
| Qualifica | Grado | Qualifica | Gruppo o categoria |
| Ingegnere capo | 3 | Ispettore capo | A |
| Ingegnere e ispettore di 1ª classe | 4 | Ispettore principale | A |
| Ingegnere | 5 | Ispettore di 1ª classe | A |
| Ispettore | 5 | Ispettore di 1ª classe | B |
| Segretario tecnico capo | 6 | Segretario tecnico capo | B |
| Segretario tecnico principale | 7 | Segretario tecnico principale | B |
| Disegnatore principale | 7 | Disegnatore principale | B |
| Aiutante capo | 7 | Segretario principale | B |
| Segretario tecnico di 1ª classe; Segretario tecnico | 10 | Segretario tecnico | B |
| Disegnatore di 1ª classe; Disegnatore | 10 | Disegnatore | B |
| Assistente lavori di 1ª classe | 10 | Assistente lavori | B |
| Aiutante principale; Aiutante di 1ª classe | 10 | Segretario | B |
| Aiutante disegnatore | 10 | Disegnatore | C |
| Assistente lavori | 10 | Assistente lavori | C |
| Aiutante | 10 | Segretario | C |
| Aiutante applicato | 11 | Commesso | V |
| Sorvegliante lavori | 11 | Commesso | V |
| Usciere | 14 | Usciere | VI |
| Inserviente | 15 | Inserviente | VI |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze* DE' STEFANI. — *Il Ministro per i lavori pubblici* CARNAZZA.

ALLEGATO C.

**Personale del traghetto di Venezia.**

| Categoria | Num. del grado | Qualifiche | Stipendi minimo | Stipendi massimo | Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Supplemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 12 | Padrone. . . . . | 6200 | 7400 | 6200 | — | — | 6500 | — | - | — | 6800 | — | — | — | 7400 | 750 |
| » | » | Capo fuochista . | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI | 13 | Capo squadra. . | 5000 | 5900 | 5000 | — | — | 5300 | — | — | — | 5600 | — | — | — | 5900 | 690 |
| » | » | Fuochista . . . | | | | | | | | | | | | | | | |
| » | 15 | Marinai . . . . . | 5000 | 5900 | 5000 | — | — | 5300 | — | — | — | 5600 | — | — | — | 5900 | 180 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*
DE' STEFANI.

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CARNAZZA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3083.
**Estensione del trattamento di quiescenza stabilito dal Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2306, ad alcune categorie di agenti ferroviari stabili non iscritti al fondo pensioni.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2306;
Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2306, relative al trattamento da farsi agli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del cessato R. ispettorato generale delle strade ferrate, e dispensati in base al decreto 28 gennaio 1923, n. 143, s'intendono identicamente applicabili, in caso di dispensa secondo detto decreto 143, agli agenti stabili di qualsiasi altra categoria non inscritti al fondo pensioni, ai quali in caso di esonero normale spetti un trattamento analogo a quello dei predetti, cioè di indennità per una volta tanto e di rendita annua vitalizia.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2306, relative al trattamento da farsi agli agenti del ruolo aggiunto delle Ferrovie dello Stato dispensati in base al decreto n. 143 del 28 gennaio 1923, s'intendono identicamente applicabili, in caso di dispensa secondo detto decreto n. 143, agli agenti stabili di qualsiasi altra categoria non inscritti al fondo pensioni, ai quali in caso di esonero normale spetti un trattamento analogo a quello dei predetti, cioè di sola indennità per una volta tanto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 312.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 2901.
**Accettazione da parte del rettore della Regia università di Napoli del legato del prof. Domenico Giura.**

N. 2901. R. decreto 12 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il rettore della Regia università di Napoli, viene autorizzato ad accettare il legato del prof. Domenico Giura, con l'obbligo di devolvere la relativa rendita all'Istituto superiore di magistero femminile, annesso all'Istituto Suor Orsola Benincasa in quella città, se detto Istituto superiore di magistero sarà pareggiato, ai termini dell'art. 17 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1924.*

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2902.
**Accettazione da parte del rettore della Regia università di Torino del legato del dott. Daniele Vitalevi.**

N. 2902. R. decreto 29 novembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il rettore della Regia università di Torino, viene autorizzato ad accettare il legato del dott. Daniele Vitalevi, disposto a favore della Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti. addì 16 gennaio 1924.*

REGIO DECRETO 25 novembre 1923, n. 2904.
**Erezione in Ente morale del Rifugio delle fanciulle abbandonate, in Pistoia.**

N. 2904. R. decreto 25 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il Rifugio delle fanciulle abbandonate, con sede in Pistoia, viene eretto in Ente morale con amministrazione provvisoria, con riserva di approvare, con successivo decreto, il relativo statuto.

Visto *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1924*

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 22.
**Erezione in Ente morale dell'Istituto salesiano per le missioni, in Torino.**

**N. 22. R. decreto 13 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene eretto in Ente morale l'Istituto salesiano per le missioni con sede in Torino e ne è approvato lo statuto organico.**

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.*

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2964.
**Cambiamento di denominazione della Regia scuola per montatori elettricisti in Tivoli, in quella di Regia scuola « Alfredo Baccelli ».**

**N. 2964. R.** decreto 16 dicembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Regia scuola per montatori elettricisti in Tivoli assume la nuova denominazione di Regia scuola « Alfredo Baccelli ».

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 dicembre 1923.
**Scioglimento del Consiglio provinciale di Lecce.**

**Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re. in udienza del 27 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Lecce.**

SIRE,

L'amministrazione provinciale di Lecce, sorta dalle elezioni generali del 1920, da tempo non rispecchiava più le tendenze ed i sentimenti della popolazione, profondamente mutati con l'affermarsi delle nuove correnti politiche nazionali anche in quella Provincia. In tali condizioni, nel gennaio scorso parecchi amministratori rassegnarono le dimissioni e la crisi potè a stento risolversi con la sostituzione dell'intera deputazione: ciò nonostante, l'Amministrazione ha successivamente svolto assai scarsa attività, anche a causa dell'assenteismo di alcuni consiglieri.

Dopo il distacco del circondario di Taranto, elevato a Provincia con R. decreto 2 settembre 1923, n. 1191, molti consiglieri, nell'intento di rendere possibile la formazione di una rappresentanza più rispondente alla mutata circoscrizione territoriale ed ai nuovi orientamenti dei partiti locali, hanno ripresentato le dimissioni, sicchè, trovandosi il Consiglio ridotto con soli dodici membri su sessanta, il Prefetto ha dovuto affidare ad un suo Commissario la temporanea amministrazione dell'Ente.

Poichè le condizioni dello spirito pubblico nell'ambiente locale non consentono di convocare a breve scadenza i comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, mentre occorre provvedere senza indugio alla sistemazione finanziaria dell'Ente ed al riordinamento dei servizi anche in dipendenza dell'attuazione del citato R. decreto 2 settembre scorso, n 1911, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina di una Commissione straordinaria che, attesa la complessità dei problemi da risolvere, si ravvisa opportuno costituire con due membri in più del numero stabilito dall'art. 324 della legge, conferendole altresì i poteri del Consiglio.

In tal senso provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Lecce è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria, incaricata della provvisoria amministrazione di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale a termini di legge, sono chiamati, oltre il Vice-prefetto, presidente, i signori:

1° Ing. Giuseppe Ayroldi;
2° Avv. Antonio Adamucci;
3° Avv. Vincenzo Fiore;
4° Avv. Corrado Panico;
5° Avv. Oronzo Portaccio;
6° Dott. Salvatore Tarantino.

Art. 3.

Alla predetta Commissione straordinaria sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale, ai sensi del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1923.
**Scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Montepagano.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Teramo, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità del comune di Montepagano;

Veduti gli atti;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972; 18 luglio 1904, n. 390, i regolamenti relativi ed il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità del comune di Montepagano è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla Giunta municipale di detto Comune.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1924.
**Scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità e di altre istituzioni di pubblica beneficenza di Catania.**

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la proposta formulata dal Prefetto di Catania per lo scioglimento delle amministrazioni della Congregazione di carità e di alcune altre locali istituzioni di pubblica beneficenza dal Prefetto stesso indicate, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza in quella città;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità e delle seguenti altre istituzioni di pubblica beneficenza di Catania:

1. Ospedale di Santa Marta.
2. Ospedale Villermosa.
3. Ricovero Santa Maria del Lume.
4. Ricovero Vergine al Borgo.
5. Ricovero S. Vincenzo dei Paoli.
6. Ricovero Vergine S. Agata.
7. Ricovero Buon Pastore.
8. Reclusorio della Concezione.
9. Reclusorio Santa Casa della Grazia.
10. Reclusorio Provvidenza.
11. Reclusorio Purità.

La gestione della Congregazione di carità e delle altre Opere pie sovraindicate è affidata a una Commissione composta delle seguenti persone:

1. Vitelli gr. uff. dott. Nunzio, prefetto a riposo, presidente.
2. Samperi uff. avv. Pasquale Salvatore, consigliere di Corte di appello, vice-presidente.
3. Consoli uff. dott. Nicolò, medico provinciale.
4. Fusco avv. Paolo.
5. Guarnaccia avv. Gregorio.
6. Paola comm. avv. Francesco.
7. Parisi uff. Angelo.
8. Sofia uff. dott. Francesco, consigliere di Prefettura, incaricato della vigilanza sulle Opere pie.
9. Tedeschi avv. Gaetano.
10. Ughetti prof. comm. Giovan Battista, preside della Facoltà di medicina della Regia università.
11. Veutro cav. prof. Filippo.

Alla detta Commissione è affidata anche la gestione dell'Ospedale Vittorio Emanuele, la cui amministrazione fu disciolta con R. decreto 4 ottobre 1922.

La Commissione dovrà, nel termine di sei mesi, proporre tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni anzidette, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica e per ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 18 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1924.
**Scioglimento dell'amministrazione della Pia opera Casa Santa dell'Annunziata, in Sulmona.**

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere al riordinamento dell'amministrazione e del funzionamento della Pia opera Casa Santa dell'Annunziata, in Sulmona, allo scopo, sopratutto, di coordinarne l'attività agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Ritenuto che, a tale scopo, si rende necessario lo scioglimento dell'attuale amministrazione della predetta Opera pia;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'amministrazione della Pia opera Casa Santa dell'Annunziata, in Sulmona, è sciolta.

La gestione dell'Ente è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. di gr. cr. dott. Luigi Marcialis, prefetto del Regno a riposo, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto, nell'amministrazione e negli scopi dell'Ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 24 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1924.
**Scioglimento di amministrazioni di istituzioni pubbliche di beneficenza, in Colorno.**

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la proposta formulata dal Prefetto di Parma per lo scioglimento della Congregazione di carità e delle altre istituzioni di pubblica beneficenza di Colorno, nello intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza in quel Comune;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

In parziale accoglimento della proposta sovraindicata, sono dichiarate sciolte le amministrazioni delle seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza di Colorno:

1. Congregazione di carità;
2. Istituto Bellani;
3. Ospizi civili;
4. Asilo infantile.

La gestione delle anzidette Opere pie è affidata ad una Commissione composta dai signori Barvituis Francesco fu Ferdinando, dott. Giuseppe Ferrari fu Roberto e rag. Dante Savazzini fu Federico.

La Commissione anzidetta dovrà, nel termine di 3 mesi, proporre tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni suindicate, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e per ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 8 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

### DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **1ª Pubblicazione:** ELENCO N. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 221195 | 56 — | *Buonafede Failla Antonietta* fu Francesco, moglie di Maria Leonardo, dom. a Cefalù (Palermo) | *Bonafede o Buonafede* Maria Antonietta fu Francesco, ecc. come contro |
| » | 221196 | 206.50 | | |
| » | 227465 | 56 — | | |
| « | 227466 | 350 — | | |
| » | 227467 | 350 — | | |
| » | 227468 | 206.50 | | |
| » | 607872 | 38.50 | | |
| » | 267402 | 105 — | Bonafede Antonietta fu Francesco, moglie di Leonardo Maria, ecc., come la precedente | |
| » | 267577 | 24.50 | | |
| » | 719646 | 35 — | *Lombardo* Tiriolo Paolina fu Vitaliano, moglie di De Luca Geremia, dom. a Napoli, vincolata | *Lombardi* Tiriolo *Paolina* fu Vitaliano, moglie di De Luca Geremia, dom. a Napoli, vincolata |
| » | 327641 | 217 — | *Lombardo* Tiriolo *Paola* fu Vitaliano, ecc. come la precedente | |
| » | 167773 | 283.50 | | |
| » | 677740 | 350 — | Vagina d'Emarese Vittorio fu Giovanni, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio ad Andrina *Cesare-Adolfo* fu Ernesto, dom. a Torino | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio ad Andrina *Adolfo-Cesare*, ecc. come contro |
| » | 677741 | 350 — | Vagina d'Emarese Cesare fu Giovanni, minore, ecc., con usufrutto vitalizio come la precedente | Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente |
| Cons. 5 % | 39947 | 180 — | Rivera *Naldino* di Daniele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Teglia, frazione di Rivarolo Ligure (Genova) | Rivera *Noldino-Stefano* di Daniele, minore, ecc., come contro |
| 3.50 % | 759383 | 350 — | Drago *Camillo* fu Nicolò, dom. a Finalborgo (Genova) | Drago *Domenico-Paolo-Camillo* fu Nicolò, domiciliato come contro |
| » | 759384 | 350 — | | |
| » | 759385 | 350 — | | |
| » | 761611 | 490 — | | |
| » | 761612 | 490 — | | |
| » | 761613 | 525 — | | |
| » | 142460 | 175 — | Bocca *Eufrosina* fu Giovanni, moglie di Piolti Pietro, dom. a Firenze, vincolata | Bocca *Maria-Francesca* fu Giovanni, ecc., come contro |
| » | 294490 | 35 — | *Fosetti* Martina fu Paolo, moglie di Bugini Giacomo, dom. a Cravagliana (Novara) | *Tosetti* Martina fu Paolo, moglie di Bugini, *Boggini o Bogini* Giacomo, dom. come contro |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 gennaio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.